



Municipio  
Piazza Col C. Bernasconi 1  
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20  
Fax +41 (58) 122 48 49  
municipio@chiasso.ch

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI TRANSITO**  
**CONCESSE AGLI ABITANTI DEL PERIMETRO DEL**  
**QUARTIERE DI VIA SIMEN**

Il Municipio di Chiasso, richiamati

- l'art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale;
- l'art. 17 cpv. 1 dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale;
- l'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 24 e 25 del Regolamento alla Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;

ordina:

**Art. 1 - Scopo**

1. Scopo della presente ordinanza è disciplinare il traffico di transito su via R. Simen, strada di servizio destinata ai residenti del quartiere di via Simen.
2. Il Municipio di Chiasso, nell'intento di facilitare l'accesso dei residenti al quartiere di via Simen, delimitato dalla zona indicata sulla planimetria allegata, emette una vignetta stradale, che configura un'autorizzazione, per consentire agli interessati il transito lungo la stessa via in deroga alla segnaletica esistente.

. / .

### *Art. 2 - Aveni diritto*

Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione unicamente coloro che sono legalmente annunciati presso l'Ufficio controllo abitanti quali residenti nell'area interessata. L'ottenimento dell'autorizzazione è quindi subordinato alla prova di residenza da parte del richiedente.

### *Art. 3 - Effetti*

L'autorizzazione permette al beneficiario di accedere alla zona del quartiere di via Simen delimitato dalla zona indicata sulla planimetria allegata, senza limitazioni di transito, in deroga ai segnali 2.01 "divieto generale di circolazione" con tavola complementare "eccezione servizio a domicilio".

### *Art. 4 - Validità*

L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) e deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno. \*

### *Art. 5 - Concessione dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione viene concessa sotto forma di una vignetta stradale adesiva, contenente il logo del Comune di Chiasso e l'anno di validità.
2. Ai fini della sua validità, la vignetta deve essere esposta (incollata) in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo.

### *Art. 6 - Procedura*

1. Il Municipio, tramite la Polizia comunale, dopo la verifica delle condizioni di cui al seguente paragrafo, rilascia, a titolo gratuito, le autorizzazioni di transito mediante una vignetta agli aventi diritto che ne fanno richiesta. \*
2. Il rilascio dell'autorizzazione ha luogo direttamente presso gli sportelli della Polizia comunale di Chiasso ed il suo ottenimento è subordinato alle seguenti condizioni:
  - presentazione di un documento personale valido (carta d'identità, passaporto);
  - presentazione del documento del veicolo interessato (licenza di circolazione).
3. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
4. L'utilizzo dell'autorizzazione decade con il cambiamento di zona di quartiere da parte dell'avente diritto che non risulta più compreso nella zona autorizzata. In questo caso la vignetta deve essere tolta dal veicolo.
5. Le autorizzazioni perse, danneggiate, o inutilizzabili a causa del cambiamento del veicolo non vengono sostituite e devono essere nuovamente richieste.

\* modificato - ris. mun. 1082 / 01.09.2020

**Art. 7 - Revoca**

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.
3. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata eliminazione della vignetta dal veicolo corrispondente.

**Art. 8 - Rimedi di diritto**

1. Contro le decisioni della polizia comunale sul rilascio o il non rilascio dell'autorizzazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

**Art. 9 - Sanzioni**

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona interessata sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'Art. 90 LCstr.
2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la revoca dell'autorizzazione.
3. Sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC per la procedura di contravvenzione.


**Art. 10 - Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1. giugno 2008.

**Publicata all'albo comunale dal 15 maggio 2008 al 29 maggio 2008.**

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

  
Bruno Arrigoni



il Segretario:

  
Umberto Balzaretto

Allegata: planimetria

Contro la modifica dell'art. 4 e dell'art. 6 cpv. 1 è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione.

**Publicata all'albo comunale dal 7 settembre 2020 al 6 ottobre 2020.**

